

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 7 dicembre 2023, n. 234.

**Regolamento sulle modalità di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione.**

IL MINISTRO  
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO  
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E CON

L'AUTORITÀ DELEGATA  
ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
E ALLA TRANSIZIONE DIGITALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD) e, in particolare, l'articolo 50-ter, che istituisce la Piattaforma digitale nazionale dati, l'articolo 62, che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e l'articolo 62-quater, che istituisce l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST);

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (UE) n. 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea, in data 30 apr-

le 2021, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241, e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'articolo 3 che istituisce l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU);

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e, in particolare, l'articolo 7, comma 28;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;


Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53» e, in particolare, l'articolo 3, che prevede il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2016, recante «Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2016, e in particolare, l'articolo 11;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 settembre 2017, n. 692, che disciplina l'Anagrafe nazionale degli studenti;

Vista la comunicazione della Commissione Europea C (2021) 1054 finale del 18 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01»;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 96 del 24 marzo 2022, adottato in seguito alla richiesta di parere avanzata dal Ministero dell'istruzione con nota n. 50723 del 19 novembre 2021;



Visti i chiarimenti del Garante, di cui alla nota prot. 73040 del 5 settembre 2022, recante osservazioni in ordine allo schema di decreto trasmesso in data 16 giugno 2022 dal Ministero dell'istruzione;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 2 marzo 2023;

Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione;

Acquisito il concerto dell'Autorità delegata all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2023;

Vista la nota del 2 novembre 2023 prot. GABMI n. 128338, con la quale viene data la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;

ADOPTA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

#### Definizioni

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento, si intende per:

«Ministero»: Ministero dell'istruzione e del merito;

«ANIST»: l'Anagrafe nazionale dell'istruzione di cui all'articolo 62-*quater* del CAD;

«ANPR»: l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del CAD;

«ANS»: l'Anagrafe nazionale degli studenti istituita ai sensi dell'articolo 3, decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, per il primo e secondo ciclo di istruzione, la cui normativa di carattere secondario è stata riordinata e contenuta nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 25 settembre 2017, n. 692;

«Anagrafe dell'edilizia scolastica»: l'Anagrafe di cui all'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

«ANNCSU»: l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

«CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

«ID ANPR»: il codice identificativo univoco associato ad ogni iscritto in ANPR al fine di garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;

«PDND»: la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-*ter* del CAD;

«Portale ANIST»: sito web dedicato all'ANIST che rende fruibili servizi erogati da ANIST;

«SDG (Single digital gateway)»: lo sportello digitale unico di cui al regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.

Art. 2.

#### Oggetto

1. In prima applicazione dell'articolo 62-*quater*, comma 6, del CAD, il presente decreto, anche mediante gli Allegati che ne costituiscono parte integrante, detta disposizioni concernenti:

a) le funzioni dell'ANIST;

b) i dati resi disponibili da ANIST;

c) i servizi per i cittadini;

d) i servizi per le pubbliche amministrazioni;

e) le modalità di consultazione e di allineamento con le banche dati di interesse nazionale;

f) la titolarità del trattamento dei dati;

g) le garanzie e misure di sicurezza.

Art. 3.

#### Funzioni dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione

1. In fase di prima applicazione, le funzioni dell'ANIST sono limitate al trattamento dei dati relativi ai percorsi scolastici degli studenti e ai loro esiti, nonché ai relativi servizi previsti dagli articoli 6 e 7.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono alimentate dall'ANS e dalle anagrafi e banche dati delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici istituite presso il Ministero dell'istruzione e del merito.

3. L'ANIST è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono l'univocità dei dati stessi nell'ambito delle anagrafi e banche dati del Ministero.

Art. 4.

#### Dati di cui dispone l'ANIST

1. L'ANIST ha a disposizione:

a) i dati relativi ai percorsi di studi degli studenti e agli esiti annuali dei medesimi percorsi;

b) i dati relativi all'istituzione scolastica di appartenenza degli studenti, inclusi i dati degli edifici scolastici;

c) i dati relativi ai titoli conseguiti;

d) i dati anagrafici relativi al nome, al cognome, al codice fiscale dello studente e, ove attribuito ai sensi di legge, all'ID ANPR.



2. I dati di cui al comma 1 sono individuati nell'Allegato 1, recante «Descrizione dei dati resi disponibili da ANIST» e nell'Allegato 3, recante «Consultazione ANIST-ANPR».

3. I dati di cui al comma 1 sono acquisiti dall'ANIST secondo le modalità di cui all'articolo 5 e conservati solo per il tempo strettamente necessario all'erogazione dei servizi di consultazione di cui al presente decreto.

#### Art. 5.

##### *Modalità di alimentazione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione*

1. L'ANIST è alimentata, per il tramite dell'ANS, dalle istituzioni scolastiche e, per il tramite dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, dagli enti locali, che assicurano la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati. L'ANIST accede in consultazione all'ANPR.

2. Al fine di consentire ad ANIST di accedere ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, l'ANS, l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica e l'ANPR rendono disponibili all'ANIST appositi servizi, realizzati in conformità alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 71 del CAD in materia di interoperabilità.

3. Per la costituzione dell'ANIST, il Ministero può definire con le istituzioni scolastiche specifiche modalità per la comunicazione dei dati, avvalendosi anche di quelle previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 settembre 2017, n. 692, con riferimento all'ANS, in conformità all'articolo 3, comma 2, del presente decreto e alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 71 del CAD in materia di interoperabilità, ovvero mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della PDND.

#### Art. 6.

##### *Servizi per i cittadini*

1. L'ANIST, attraverso il proprio Portale e previa autenticazione con le modalità di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 64 del CAD, oppure tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-*bis* del CAD, consente ai cittadini la consultazione e la certificazione dei dati presenti, di cui all'articolo 4, e la presentazione dell'istanza per la rettifica degli stessi.

2. Ferme restando le competenze delle istituzioni scolastiche ai sensi della normativa vigente, il Ministero, su richiesta dei cittadini, rilascia certificazioni relative a dati ed informazioni ad essi riferiti, contenuti nell'ANIST mediante l'emissione, tramite collegamento telematico, di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,

in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

#### Art. 7.

##### *Servizi per le pubbliche amministrazioni*

1. Mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma digitale nazionale, l'ANIST assicura la disponibilità dei dati:

*a)* ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle istituzioni scolastiche, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza, anche al fine di semplificare e automatizzare le procedure di iscrizione alle istituzioni scolastiche e ai relativi servizi complementari ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 5, del CAD, nonché per consentire controlli puntuali circa la veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dai cittadini;

*b)* alle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, nonché al fine di consentire controlli puntuali circa la veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dai cittadini;

*c)* alle regioni, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali.

2. I servizi individuati in fase di prima applicazione nell'Allegato 2 «Servizi resi disponibili da ANIST», nonché quelli ulteriori che potranno essere resi disponibili, consentono l'utilizzazione dell'ANIST tramite l'interoperabilità con le Anagrafi regionali degli studenti, nonché con le altre banche dati istituite a livello regionale, provinciale e locale, di cui all'articolo 62-*quater*, comma 6, lettera *b)*, del CAD.

3. In attuazione dell'articolo 62-*quater*, comma 3, del CAD, l'ANIST mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio, mediante appositi servizi resi disponibili per il tramite della PDND, ai fini della loro fruizione da parte dell'ANPR.

#### Art. 8.

##### *Accesso e consultazione dell'ANIST alle banche dati di interesse nazionale*

1. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, al fine di disporre, ove necessario, dei dati anagrafici degli studenti di cui all'Allegato 3, recante «Consultazione ANIST-ANPR» registrati nell'ANPR, l'ANIST consulta l'ANPR ai sensi dell'articolo 62, comma 5, del CAD, mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma digitale nazionale.

2. L'ANIST assicura alle anagrafi e banche dati delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici istituite presso il Ministero il costante allineamento dei dati di cui all'Allegato 4, recante «Allineamento ANIST-ANNC-SU», con l'ANNCSU per quanto attiene la codifica e il



georiferimento degli indirizzi e dei numeri civici in queste contenuti ai sensi dell'articolo 60, comma 2-bis, del CAD per il tramite dei servizi resi fruibili dalla Piattaforma digitale nazionale.

#### Art. 9.

##### *Titolarietà del trattamento dei dati*

1. Il Ministero è titolare del trattamento dei dati resi disponibili dall'ANIST nell'erogazione dei servizi.

2. Le istituzioni scolastiche mantengono la titolarità del trattamento dei dati di propria competenza e ne assicurano la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento ai sensi del presente decreto.

3. Le regioni, i comuni, le città metropolitane, le province, le istituzioni scolastiche e le pubbliche amministrazioni sono titolari del trattamento dei dati, resi disponibili da ANIST, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), per le funzioni di propria competenza.

4. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è designata responsabile del trattamento dei dati dal Ministero, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

#### Art. 10.

##### *Garanzie e misure di sicurezza*

1. Il Ministero individua garanzie e misure di sicurezza, appropriate e specifiche, finalizzate a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche i cui dati sono coinvolti nelle attività di trattamento previste nel presente decreto. Le misure di sicurezza di cui Allegato 5 «Garanzie e misure di sicurezza» garantiscono, in ogni caso:

- a) l'integrità e la riservatezza dei dati;
- b) la sicurezza del sistema e dell'accesso a esso;
- c) il tracciamento delle operazioni effettuate.

#### Art. 11.

##### *Disposizioni finali e finanziarie*

1. Al fine di garantire l'efficace attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, l'operatività dell'ANIST è avviata entro sette mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di natura non regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, si provvede alla definizione delle specifiche tecniche dei servizi resi dall'ANIST ritenute necessarie per l'avvio dell'operatività. All'aggiornamento e agli sviluppi delle predette specifiche tecniche, nonché all'ampliamento dei servizi erogati dall'ANIST, si provvede con decreto del Ministero.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con l'Autorità delegata all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene disciplinata l'estensione dell'ambito applicativo dell'ANIST all'anagrafe dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), al fine di individuare nuovi servizi a completamento dell'attuazione della delega, secondo il cronoprogramma di cui all'Allegato 6. Con il progressivo ampliamento dell'ambito applicativo e dei servizi erogati dall'ANIST, dalle anagrafi e banche dati esistenti, sono espunte le informazioni e i servizi resi disponibili dall'ANIST sulla PNDN.

4. Con cadenza biennale, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero effettua un monitoraggio sull'attuazione dell'ANIST, sulla base di criteri di analisi quantitativi e qualitativi, pubblicandone gli esiti sul proprio sito internet istituzionale.

5. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 7 dicembre 2023

*Il Ministro  
dell'istruzione e del merito*  
VALDITARA

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 242



**Articolo 4, comma 2.****ALLEGATO 1****“Descrizione dei dati resi disponibili da ANIST»**

**I dati resi disponibili dall’ANIST, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) del presente decreto, sono i seguenti:**

**Dati relativi agli esiti dei percorsi scolastici presso qualsiasi istituzione scolastica (articolo 4, lettere a), b), c))**

- un flag binario che identifica se il soggetto è attualmente frequentante una istituzione scolastica, oppure non frequentante;
- se attualmente frequentante una istituzione scolastica, sono registrati: il codice meccanografico dell’istituto principale, la denominazione dell’istituto principale, il codice meccanografico del plesso, la denominazione del plesso, l’anno di corso, l’esito sulla verifica della frequenza e il percorso di studi (ove applicabile);
- per ogni titolo di studio conseguito (rilasciato da istituzione scolastica di ogni ordine e grado), viene riportata la tipologia di qualifica/diploma conseguito (denominazione e codice del titolo conseguito), il voto finale (ove applicabile) e l’indicazione della lode, l’anno scolastico e l’istituto di conseguimento.

**Dati anagrafici relativi agli studenti (articolo 4, lettere d))**


- per ogni studente, ovvero ex-studente, registrato in ANPR sono contenuti i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale e ID ANPR (ove attribuito ai sensi di Legge);
- per ogni studente, ovvero ex-studente, non registrato in ANPR sono contenuti i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita;

I dati di cui alle lettere a), b) c) dell’articolo 4 sopra descritti, sono rappresentati nella tabella seguente:

<b>Dati relativi agli esiti dei percorsi scolastici degli studenti, con particolare riferimento agli esami finali di ogni ciclo e agli esiti di qualifica per ogni titolo di studio conseguito</b>			
<b>Nome campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Caratteristiche</b>	<b>Fonte</b>
<b>Denominazione Titolo</b>	Denominazione del titolo conseguito	Elemento obbligatorio	ANS
<b>Anno Conseguimento</b>	Anno scolastico di conseguimento del diploma/qualifica	Elemento obbligatorio	ANS
<b>Codice Indirizzo Maturità Sidi</b>	Codice indirizzo di maturità	Elemento obbligatorio (solo per il II grado)	ANS
<b>Descrizione indirizzo di maturità</b>	<b>Descrizione indirizzo di maturità</b>	Elemento obbligatorio (solo per il II grado)	ANS



<b>Voto Finale</b>	Voto del titolo conseguito (numerico)	Elemento obbligatorio	ANS
<b>Lode</b>	Lode si/no	Elemento facoltativo	ANS
<b>Qualifica Titolo</b>	Tipo di qualifica conseguita (se applicabile)	Elemento obbligatorio (se applicabile)	ANS
<b>Istituto Titolo</b>	Denominazione dell'istituto principale di conseguimento del titolo	Elemento obbligatorio	ANS
<b>Codice istituto principale</b>	Codice meccanografico dell'istituto principale di conseguimento del titolo	Elemento obbligatorio	ANS
<b>Codice scuola</b>	Codice meccanografico del plesso di frequenza	Elemento obbligatorio	ANS
<b>Denominazione scuola</b>	<b>Denominazione plesso di frequenza</b>	Elemento obbligatorio	ANS
<b>Anno di corso</b>	Anno di corso relativo alla frequenza	Elemento obbligatorio	ANS
<b>Esito Verifica Frequenza</b>	Esito sulla verifica della Frequenza valorizzato con: 1 = Frequentante; 2=Non Frequentante; 3 = Frequentante ma con anno di corso differente; 4 = Non più frequentante	Elemento obbligatorio	ANS
<b>Percorso</b>	Percorso di studio riferito al II Grado	Elemento obbligatorio	ANS




**Dati relativi agli edifici scolastici (articolo 4, lettera b)**

Per ogni edificio scolastico, sono contenuti i seguenti dati:

<b>Dati relativi agli edifici scolastici</b>			
<b>Nome campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Caratteristiche</b>	<b>Fonte</b>
<b>codice agenzia delle entrate</b>	Codice amministrativo assegnato ai Comuni italiani dall'Agenzia delle Entrate e utilizzato nella composizione dei codici fiscali	Elemento obbligatorio	SNAES
<b>Codice ISTAT</b>	Codice amministrativo assegnato ai Comuni italiani dall'Istat, ottenuto dalla concatenazione del Codice Provincia con il progressivo del Comune	Elemento obbligatorio	SNAES
<b>denominazione urbanistica generica (dug) [0..1]</b>	Denominazione Urbanistica Generica o specie, identificativa della tipologia di area di circolazione	Elemento obbligatorio	SNAES
<b>denominazione ufficiale [0..1]</b>	Denominazione Ufficiale attribuita all'area di circolazione, dal Comune, ai sensi delle norme vigenti	Elemento obbligatorio	SNAES
<b>civico</b>	Valore del numero civico assegnato all'accesso esterno secondo la successione naturale dei numeri.	Elemento obbligatorio	SNAES
<b>esponente [0..1]</b>	Parte letterale del numero civico, ove presente	Elemento obbligatorio (se applicabile)	SNAES



<b>specificità [0..1]</b>	valore utilizzato in presenza di uno specifico metodo di classificazione della numerazione civica, validata dall'Istat (es. ROSSO e NERO)	Elemento obbligatorio (se applicabile)	SNAES
<b>Istituto Titolo</b>	valore del numero civico assegnato all'accesso esterno espresso in metri, utilizzato in caso di adozione del sistema metrico anziché della successione naturale dei numeri.	Elemento obbligatorio (se applicabile)	SNAES





**Articolo 6****Articolo 7, comma 2.****ALLEGATO 2****«Servizi resi disponibili da ANIST»**

Il presente documento descrive i servizi che ANIST assicura ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto.

**Servizi di consultazione per i cittadini****1. Accesso ai servizi**

L'accesso ai servizi da parte del cittadino registrato in ANIST è possibile dall'area riservata del Portale ANIST, previa identificazione mediante le modalità di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 64 del CAD, ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-*bis* del medesimo CAD.

**2. Profilo utente**

Dopo aver completato l'accesso all'area riservata del Portale ANIST, il cittadino registrato in ANIST può decidere se completare un proprio profilo utente, fornendo un proprio indirizzo email di contatto e/o numero telefonico.

**3. Servizio per la consultazione e richiesta di rettifica dei propri dati**

Dopo aver completato l'accesso all'area riservata del Portale ANIST, il cittadino registrato in ANIST può consultare esclusivamente i dati personali contenuti in ANIST ad esso riferiti.

È assicurata la possibilità di presentare richiesta di rettifica dei dati contenuti in ANIST, presentando apposita istanza tramite il Portale ANIST.

**4. Servizio per la richiesta di certificati**

Dopo aver completato l'accesso all'area riservata del Portale ANIST, il cittadino registrato in ANIST può richiedere e ottenere in via telematica il rilascio di un certificato concernente esclusivamente i dati personali contenuti in ANIST ad esso riferiti. I certificati disponibili sono i seguenti:

- certificato relativo alla verifica della frequenza del percorso di studio degli studenti (dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del presente decreto);
- certificato relativo ai titoli conseguiti presso qualsiasi istituzione scolastica (dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del presente decreto).

La lista e i modelli dei certificati disponibili sono pubblicati sul portale ANIST, dove sono resi disponibili anche eventuali aggiornamenti e le lingue straniere in cui possono essere rilasciati.

Prima della formazione del certificato, viene visualizzata un'anteprima del certificato per consentire al richiedente di verificare la correttezza dei dati. Nell'Anteprima non è apposto alcun contrassegno e, in diagonale, è apposta la dicitura «ANTEPRIMA».

A seguito della conferma di emissione da parte del richiedente, viene prodotto il certificato in formato .pdf, con le seguenti caratteristiche:

- riporta il logo del Ministero dell'Istruzione e del merito e la dicitura: «Anagrafe nazionale dell'istruzione»;
- è sottoscritto con il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell'Istruzione e del merito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;
- è apposto il contrassegno ai sensi dell'articolo 23, comma 2-*bis*, del CAD.

In caso di mancata emissione del certificato, verrà restituito un apposito codice di errore.

Il certificato prodotto sarà disponibile immediatamente per il download da parte del cittadino e comunque conservato nella sua Area riservata per il periodo di validità del certificato stesso, per successive consultazioni e/o download.



A scelta del cittadino, il certificato prodotto potrà altresì: a) essere inviato all'indirizzo e-mail disponibile nel profilo utente del cittadino (ove disponibile); b) essere inviato al domicilio digitale del cittadino (ove disponibile); c) reso disponibile tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CAD (ove disponibile).

**Servizi di consultazione per le regioni, i comuni, le città metropolitane, le province, le istituzioni scolastiche e altre pubbliche amministrazioni**

Per consentire alle pubbliche amministrazioni e alle istituzioni scolastiche di fruire dei dati e/o di un insieme di dati in essa contenuti per le finalità di cui all'articolo 7 del presente decreto, ANIST rende disponibili appositi servizi (*web service*) fruibili per il tramite della PDND, usufruendo dei relativi meccanismi di autenticazione, accesso e sicurezza.

Al fine di garantire l'accesso ai soli dati strettamente necessari per il conseguimento delle specifiche finalità motivo di ogni singolo trattamento, in conformità alla normativa vigente, sono resi disponibili i seguenti servizi per la verifica e/o la consultazione puntuale dei dati associati a ciascun soggetto registrato in ANIST:

- 1) *Servizi per la verifica / consultazione dei dati relativi alle frequenze in corso di validità presso qualsiasi istituzione scolastica:*
  - a) Servizio per verificare la frequenza di uno specifico soggetto presso un'istituzione scolastica: il servizio restituisce un valore booleano (vero/falso);
  - b) Servizio per verificare la frequenza di uno specifico soggetto presso una specifica istituzione scolastica: il servizio restituisce un valore booleano (vero/falso);
  - c) Servizio per consultare le informazioni disponibili relative alla frequenza di uno specifico soggetto presso una specifica istituzione scolastica: il servizio restituisce un valore booleano (vero/falso) se il soggetto è o meno frequentante e, in caso positivo, restituisce il codice meccanografico e la denominazione del plesso presso cui risulta frequentante, il codice meccanografico e la denominazione dell'istituto, l'anno di corso, l'esito sulla verifica della frequenza e il percorso di studi (ove applicabile);
  - d) Servizio per consultare le informazioni disponibili relative alla frequenza di uno specifico soggetto presso le istituzioni scolastiche: il servizio restituisce un valore booleano (vero/falso) se il soggetto è o meno frequentante un'istituzione e, in caso positivo, restituisce, per ogni frequenza in essere, il codice meccanografico e la denominazione del plesso presso cui risulta frequentante, il codice meccanografico e la denominazione dell'istituto, l'anno di corso, l'esito sulla verifica della frequenza e il percorso di studi (ove applicabile).
  
- 2) *Servizi per la verifica / consultazione dei dati relativi ai titoli di studio conseguiti presso qualsiasi istituzione scolastica di ogni ordine e grado:*
  - a) Servizio per verificare se uno specifico soggetto risulta titolare di almeno un titolo di studio di una data tipologia (es. diploma di istruzione liceale, di istruzione tecnica, di istruzione professionale, ...) rilasciato da una istituzione scolastica: il servizio restituisce un valore booleano (vero/falso);
  - b) Servizio per verificare se uno specifico soggetto risulta titolare di almeno un titolo di studio di una data tipologia (es. diploma di istruzione liceale, di istruzione tecnica, di istruzione professionale, ...) rilasciato da una specifica istituzione scolastica: il servizio restituisce un valore booleano (vero/falso);
  - c) Servizio per consultare le informazioni disponibili circa i titoli di studio rilasciati da una specifica istituzione scolastica a un soggetto specifico: restituisce un valore booleano (vero/falso) se il soggetto risulta aver conseguito almeno un titolo di studio dall'istituzione indicata e, in caso positivo, restituisce, per ogni titolo di studio



conseguito, la tipologia di qualifica/diploma conseguito (denominazione e codice del titolo conseguito), il voto finale (ove applicabile) e l'indicazione della lode, e l'istituto di conseguimento;

- d) Servizio per consultare le informazioni disponibili circa i titoli di studio rilasciati da una istituzione scolastica a un soggetto specifico: restituisce un valore booleano (vero/falso) se il soggetto risulta aver conseguito almeno un titolo di studio e, in caso positivo, restituisce, per ogni titolo di studio conseguito, l'istituto scolastico che lo ha rilasciato, la tipologia di qualifica/diploma conseguito (denominazione e codice del titolo conseguito), il voto finale (ove applicabile) e l'indicazione della lode, e l'istituto di conseguimento.

La lista dei servizi resi disponibili e le relative specifiche tecniche è pubblicata sul Portale ANIST, ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto.

## Articolo 8, comma 1

### ALLEGATO 3

#### «Consultazione ANIST- ANPR»

#### Dati identificativi degli studenti, che sono allineati con ANPR

##### Descrizione campo

Codice Fiscale/ ID ANPR ove attribuito per legge

Cognome

Nome

Data di Nascita

Comune o Stato estero di nascita

Sesso

Cittadinanza

Comune e indirizzo di residenza



**Articolo 8, comma 2.****ALLEGATO 4****«Allineamento ANIST- ANNCSU»**

Di seguito si illustra il dettaglio delle variabili oggetto di allineamento tra ANIST e ANNCSU.

Con particolare riferimento ai dati relativi alla codifica ed al georiferimento degli indirizzi e dei numeri civici contenuti nelle banche dati degli edifici scolastici, le variabili in costante allineamento con ANNCSU sono le seguenti:

<b>Dati relativi agli edifici scolastici, presenti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, oggetto di allineamento tra ANIST e ANNCSU – Classe «Stradario ANNCSU» (ST - 030201)</b>	
<b>Denominazione</b>	<b>Descrizione</b>
codice agenzia delle entrate	Codice amministrativo assegnato ai Comuni italiani dall'Agenzia delle Entrate e utilizzato nella composizione dei codici fiscali
codice ISTAT	Codice amministrativo assegnato ai Comuni italiani dall'Istat, ottenuto dalla concatenazione del Codice Provincia con il progressivo del Comune
denominazione urbanistica generica (dug) [0..1]	Denominazione Urbanistica Generica o specie, identificativa della tipologia di area di circolazione
denominazione ufficiale [0..1]	Denominazione Ufficiale attribuita all'area di circolazione, dal Comune, ai sensi delle norme vigenti

(1) Si fa riferimento al documento «Modellazione dati della Specifica ANNCSU» emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale in data 12 novembre 2021, citato nel testo e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul Portale ANIST

<b>Dati relativi agli edifici scolastici, presenti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, oggetto di allineamento tra ANIST e ANNCSU - Classe «Indirizzario ANNCSU» (IN_NC - 030202)</b>	
<b>Denominazione</b>	<b>Descrizione</b>
civico	Valore del numero civico assegnato all'accesso esterno secondo la successione naturale dei numeri. Corrisponde all'attributo «numero - CIVICO_NUM» della Classe 030102 «Numero civico - CIVICO» del DBGT.
esponente [0..1]	Parte letterale del numero civico, ove presente
specificità [0..1]	Valore utilizzato in presenza di uno specifico metodo di classificazione della numerazione civica, validata dall'Istat (es. ROSSO e NERO)
metrico [0..1]	Valore del numero civico assegnato all'accesso esterno espresso in metri, utilizzato in caso di adozione del sistema metrico anziché della successione naturale dei numeri



**Articolo 10****ALLEGATO 5  
«Garanzie e misure di sicurezza»****1. Introduzione**

Il presente allegato descrive le principali garanzie e misure di sicurezza dell'ANIST, in conformità all'articolo 62-*quater*, comma 6, del CAD.

Per le predette finalità, l'ANIST è dotata di:

- un sistema di Identity & Access Management per l'identificazione dell'utente e della postazione, la gestione dei profili autorizzativi, la verifica dei diritti di accesso, il tracciamento delle operazioni;
- un sistema di tracciamento e di conservazione dei dati di accesso alle componenti applicative e di sistema;
- sistemi di sicurezza per la protezione delle informazioni e dei servizi erogati dalla base dati;
- un sistema di *log analysis* per l'analisi periodica dei file di log, in grado di individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate, eventi potenzialmente anomali e di segnalarli al Ministero dell'Istruzione e del merito tramite funzionalità di alert;
- una Certification Authority;
- sistemi e servizi di backup per il salvataggio dei dati e delle applicazioni; - sistemi e servizi di Disaster Recovery.

Il piano di continuità operativa esplicherà le procedure relative ai sistemi ed ai servizi di backup e di Disaster Recovery.

**2. Integrità e riservatezza dei dati**

L'integrità (la protezione dei dati e delle informazioni nei confronti delle modifiche del contenuto, che siano accidentali oppure effettuate volontariamente da una terza parte) e la riservatezza dei dati presenti nelle banche dati sono garantite da opportune regole di profilazione e secondo il principio dei minimi privilegi necessari. Tutti gli accessi, inoltre, sono tracciati e registrati in file di log.


La riservatezza dei dati è, inoltre, garantita attraverso l'adozione di misure di pseudonimizzazione tramite il disaccoppiamento dei dati e il mascheramento delle chiavi di correlazione. I dati ulteriori, necessari ai soli servizi di monitoraggio, sono memorizzati in forma pseudonimizzata in una sezione segregata e distinta della base dati ANIST.

Nel caso di servizi fruiti tramite il Portale ANIST, il non ripudio (condizione secondo la quale non si può negare la paternità e la validità del dato) è garantito sia dalla non modificabilità dei log di tracciamento, sia dall'identificazione certa dell'utente da parte del sistema informatico, mediante un meccanismo di autenticazione forte (metodo di autenticazione basato sull'utilizzo di più di un fattore di autenticazione) per l'accesso ai servizi. L'integrità e il non ripudio dei documenti scaricabili dal Portale ANIST sono garantiti attraverso l'apposizione di un sigillo elettronico ad ogni documento.

Per la fruizione dei servizi resi fruibili dalla PDND l'integrità e il non ripudio sono garantiti dalle policy proprie della PDND.

**3. Tracciamento delle operazioni effettuate**

È previsto un sistema di log analysis per l'analisi periodica delle informazioni registrate degli accessi applicativi, tale da individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate e attraverso l'utilizzo di indicatori di anomalie (alert), eventi potenzialmente anomali che possano configurare trattamenti illeciti. I file di log registrano le informazioni riguardanti le operazioni per la verifica della correttezza e legittimità del trattamento dei dati, presentando le caratteristiche di integrità e inalterabilità, ed essendo protetti attraverso idonee misure contro ogni uso improprio.



Sono registrati anche i file di log relativi agli accessi e alle operazioni effettuate sulle basi dati, nonché i log di servizio.

Sulla base di quanto monitorato dal sistema di log analysis, devono essere generati periodicamente dei report sintetici sullo stato di sicurezza del sistema (es. accessi ai dati, rilevamento delle anomalie, etc.). Il periodo di retention dei dati e dei log sarà definito in apposita policy del Ministero dell'Istruzione e del merito e reso noto ai cittadini nelle informative che saranno rilasciate, rispettando il principio di non eccedenza e, più in generale, la normativa in materia di data protection.

#### 4. Infrastruttura fisica

L'infrastruttura di ANIST è installata nei locali individuati dal Ministero dell'istruzione e del merito aventi specifici requisiti di sicurezza che garantiscano la continuità di servizio tramite soluzioni di alta affidabilità (HA) e un rigido controllo dell'accesso anche fisico in ambienti ad accesso limitato e sottoposti a videosorveglianza continua.

Qualsiasi altra operazione manuale è consentita solo a personale autorizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito.

#### 5. Protezione da attacchi informatici

Al fine di protezione dei sistemi operativi da attacchi informatici, eliminando le vulnerabilità, si utilizzano:

- a) in fase di configurazione, procedure di *hardening* finalizzate a limitare l'operatività alle sole funzionalità necessarie per il corretto funzionamento dei servizi;
- b) in fase di messa in esercizio, oltre che ad intervalli prefissati o in presenza di eventi significativi, processi di *vulnerability assessment and mitigation* nei *software* utilizzati e nelle applicazioni dei sistemi operativi;
- c) piattaforma di sistemi *firewall* e sonde anti-intrusione;
- d) ogni altra soluzione tecnologica aggiuntiva che sia utile all'innalzamento del livello di sicurezza e protezione del sistema.

Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici è adottata una procedura di gestione degli incidenti informatici e sono, inoltre, rispettate le seguenti tecnologie e/o procedure:

- a) aggiornamenti periodici dei sistemi operativi e dei software di sistema e *hardening* delle macchine;
- b) adozione di una infrastruttura di sistemi *firewall* e sistemi IPS (*Intrusion Prevention System*), che consentono la rilevazione dell'esecuzione di codice non previsto nonché di azioni in tempo reale quali il blocco del traffico proveniente da un indirizzo IP attaccante;
- c) esecuzione di WAPT (*Web Application Penetration Test*), per la verifica della presenza di eventuali vulnerabilità sul codice sorgente;
- d) adozione di meccanismi, tipo *captcha*, sul Portale ANIST e di sistemi di *rate-limit* (limitanti il numero di transazioni nell'unità di tempo), al fine di mitigare il rischio di accesso automatizzato alle applicazioni, che genererebbe un traffico finalizzato alla saturazione dei sistemi e quindi al successivo blocco del servizio;
- e) presenza di sistemi di *backup e disaster recovery*. Il *backup* dovrà riguardare i seguenti elementi: dati, configurazioni dei sistemi, software applicativo, file di *log* e di *alert*.

#### 6. Accesso

L'accesso all'ANIST avviene in condizioni di pieno isolamento operativo e di esclusività, in conformità ai principi di esattezza, disponibilità, accessibilità, integrità e riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture di cui all'articolo 51 del CAD.

I sistemi di sicurezza garantiscono che l'infrastruttura di produzione sia logicamente distinta da altre infrastrutture, anche di competenza di soggetti terzi di cui il Ministero dell'istruzione e del merito si avvalga e che l'accesso alla stessa avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato, esclusivamente da parte di personale autorizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito, e con il



tracciamento degli accessi e di qualsiasi attività eseguita. L'ANIST invia e riceve le comunicazioni in modalità sicura, su rete di comunicazione SPC ovvero, tramite Internet, mediante protocollo *Transport Layer Security* (TLS) per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche secondo le pertinenti raccomandazioni AgID in materia (Determinazione n. 471 del 5 novembre 2020).

### Articolo 11, comma 3.

## ALLEGATO 6 «Cronoprogramma»

Attività	Scadenza
1. Analisi	II semestre 2024
2. Progettazione	II semestre 2025
3. Sviluppo	I semestre 2026
4. Attivazione	II semestre 2026

### NOTE

#### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.


3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;



e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunemente obsolete.»

— Si riportano gli articoli 50-ter, 62 e 62-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112:

«Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). — 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.

2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità, sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati.

3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati, né comunque trattati, oltre quanto strettamente necessario per le finalità di cui al comma 1, i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non possono comunque essere conferiti, conservati, né trattati i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente.

4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilità

dei sistemi informativi di cui al comma 2. Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti.

5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.

8. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»


«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). — 1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno o più decreti di cui al comma 6-bis. Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-bis.

2-ter. Con uno o più decreti di cui al comma 6-bis sono definite le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi, il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR. I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei





propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni. L'ANPR consente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, esenti da imposta di bollo limitatamente agli anni 2021 e 2022. I comuni inoltre possono consentire, mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).

4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari e garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute nell'ANPR.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:

a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo;

b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente Codice, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;

c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonché della denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010.

6-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.

«Art. 62-*quater* (Anagrafe nazionale dell'istruzione). — 1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hbuscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).

2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, sventra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici

scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.

4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA.

L'ANIST è costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, è costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalità di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-*bis*. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;

b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità.

— Si riporta l'art. 3 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 ottobre 2012, n. 245:

«Art. 3 (Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane). —

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia del territorio, gli obblighi e le modalità di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalità di accesso all'ANNCSU da parte dei soggetti autorizzati, nonché i criteri per l'interoperabilità dell'ANNCSU con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per la realizzazione dell'AN-



NCSU l'ISTAT può stipulare apposite convenzioni con concessionari di servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati toponomastici puntuali sino a livello di numero civico su tutto il territorio nazionale, standardizzati, georeferenziati a livello di singolo numero civico e mantenuti sistematicamente aggiornati.

Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività preparatorie all'introduzione del censimento permanente mediante indagini statistiche a cadenza annuale, nonché delle attività di cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti già autorizzati dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione delle attività di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui al comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015.

4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza con le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di aumentare l'efficienza e la qualità dei servizi informativi resi al sistema economico e sociale del Paese dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Governo emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli enti e degli uffici di statistica del SISTAN;

b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT anche con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati amministrativi e statistici, nonché di regolamentazione del SISTAN;

c) favorire l'armonizzazione del funzionamento del SISTAN con i principi europei in materia di organizzazione e di produzione delle statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da parte del Sistema delle più avanzate metodologie statistiche e delle più moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d) semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di obbligo a fornire i dati statistici;

e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare i sistemi di vigilanza e controllo sulla qualità dei dati prodotti dal Sistema e da altri soggetti pubblici e privati;

f) adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni internazionali la disciplina in materia di tutela del segreto statistico, di protezione dei dati personali oggetto di trattamento per finalità statistiche, nonché di trattamento ed utilizzo dei dati amministrativi a fini statistici.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica*). — 1. È istituita la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica avente il compito di:

a) vigilare sull'imparzialità, sulla completezza e sulla qualità dell'informazione statistica, nonché sulla sua conformità con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale;

b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la più ampia collaborazione, ove richiesta;

c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 13;

d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di cui all'articolo 24.

2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. La Commissione è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

4. La Commissione è composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.

Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione europea in possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati.

Il Presidente è eletto dagli stessi membri.

5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui al comma 2.

6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.

7. La partecipazione alla Commissione è gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT».

— Si riporta il comma 28 dell'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

«28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.»

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174.

— Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2005, n. 103:

«Art. 3 (*Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti*). —

1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti e dei dati relativi alla valutazione degli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica.

2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, già costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previsto dagli



articoli 4 e 5 del presente decreto, nonché il coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

4. Con apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è assicurata l'integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:

- a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;
- b) assicurare l'interoperabilità delle anagrafi;
- c) definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2016, recante: «Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.167 del 19 luglio 2016.

*Note all'art. 1:*

— Per gli articoli 50-ter, 62 e 62-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'art. 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante: «Norme per l'edilizia scolastica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 gennaio 1996, n. 15:

«Art. 7 (*Anagrafe dell'edilizia scolastica*). — 1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico. Detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore.

2. La metodologia e le modalità di rilevazione per la realizzazione dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica.

3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica, le regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, dei quali possono chiedere la disponibilità anche sotto forma di supporti magnetici.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano le rispettive articolazioni dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 in base agli indirizzi definiti dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1995 e di lire 200 milioni annui a decorrere dal 1996.»

— Per l'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 2:*

— Per l'art. 62-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 5:*

— Si riporta l'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112:

«Art. 71 (*Regole tecniche*). — 1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzio-

nale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.

1-bis.

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

2.»

*Note all'art. 6:*

— Si riportano gli articoli 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112:

«Art. 64 (*Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni*). — 1.

2.

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete.

2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

- a) al modello architettonico e organizzativo del sistema;
- b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;
- c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;
- d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
- e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
- f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

2-septies.

2-octies.

2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.

2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

2-undecies. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.



**2-duodecies.** La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici). L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.

3.

**3-bis.** Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*nonies*, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b*) e *c*) utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

**3-ter.** I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-*ter*. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.

**Art. 64-bis (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione).** — 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**1-bis.** Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1 e 1-*ter*, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall'AgID con le Linee guida.

**1-ter.** I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), rendono fruibili i propri servizi in rete, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

**1-quater.** I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.

**1-quinquies.** La violazione dell'articolo 64, comma 3-*bis* e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.»

*Note all'art. 7:*

— Per l'art. 62-*quater* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 8:*

— Per l'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta, in particolare, l'art. 60 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

«Art. 60 (*Base di dati di interesse nazionale*). — 1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2.

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e sono realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.

**2-bis.** Le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida e mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-*ter*.

**2-ter.**

3.

**3-bis.** In sede di prima applicazione, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:

- a*) repertorio nazionale dei dati territoriali;
- b*) anagrafe nazionale della popolazione residente;
- c*) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis*;
- d*) casellario giudiziale;
- e*) registro delle imprese;
- f*) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242;

*f-bis*) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);

*f-ter*) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.

*f-quater*) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

*f-quinquies*) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

*f-sexies*) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

*f-septies*) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo 6-*quater*.

**3-ter.** AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua, aggiorna e pubblica l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-*bis*.

4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.»



*Note all'art. 9:*

— Si riporta il comma 15 dell'art. 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147:

«15. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il Consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del Codice civile.»

*Note all'art. 11:*

— Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 2021, n. 108.

— Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 8 (Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è

unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni.

2. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

— Per l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note alle premesse.

24G00037

## ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

### SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI DEPUTATI

DETERMINA 28 febbraio 2024.

**Nomina di un componente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.**

IL PRESIDENTE  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni;

Vista la determinazione del 3 maggio 2023 con cui il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, hanno nominato componente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti il Presidente di sezione della Corte dei conti Luigi Impeciati;

Viste le dimissioni dall'incarico di componente della Commissione medesima rassegnate dal Presidente di sezione della Corte dei conti Luigi Impeciati con lettera in data 10 gennaio 2024;

Vista la lettera in data 18 gennaio 2024, con cui il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati hanno chiesto al Presidente della Corte dei conti di designare un magistrato della Corte medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al richiamato art. 9, comma 3;

Vista la designazione effettuata dal Presidente della Corte dei conti, comunicata con lettera in data 19 febbraio 2024;

D'intesa tra loro:

nominano

il Consigliere Antonio Di Stazio componente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Roma, 28 febbraio 2024

*Il Presidente  
del Senato della Repubblica*  
LA RUSSA

*Il Presidente  
della Camera dei deputati*  
FONTANA

24A01322

